

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITÀ ED ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che risulti impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge n. 104/92 (accompagnamento al seggio con trasporto pubblico dell'Amministrazione), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi al voto presso l'abitazione in cui dimorano.

COME USUFRUIRNE

La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, dei Referendum Statali. Per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, del Sindaco e del Consiglio comunale, la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore. L'elettore affetto da gravissime infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge n. 104/92 (accompagnamento al seggio con trasporto pubblico dell'Amministrazione) e l'elettore che si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, deve far pervenire tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora indicandone il completo indirizzo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dalla competente Azienda Sanitaria Locale con data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, da cui risulti l'esistenza di infermità fisica tale che l'elettore sia impossibilitato all'allontanamento dall'abitazione anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge n. 104/92 (accompagnamento al seggio con trasporto pubblico dell'Amministrazione) con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Il certificato medico di cui sopra può attestare anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto, nel caso in cui sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito.

Il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata nella dichiarazione dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. All'operazione di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge 27 gennaio 2006 n. 22, conversione in legge, con modificazione, del Decreto Legge 3 Gennaio 2006 N. 1 modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46.